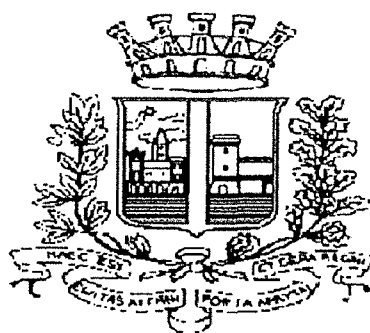




Città di Pescara
Medaglia d'oro al Merito Civile

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA STREET ART E DEL WRITING

Regolamento approvato con delibera di C.C. n. 96 del 26/09/2018
Modificato con delibera di C.C. n. 44 del 26/03/2019

Art. 1 - PRINCIPI

1. Il Comune di Pescara riconosce il fenomeno dei writers e della street art in genere come una nuova espressione giovanile e vivace di arte metropolitana, ne valorizza le varie forme come espressione culturale, ne consente lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con i vincoli e nei limiti imposti del presente regolamento.

Art. 2 - FINALITÀ

1. La presente disciplina ha la finalità:
 - di dare ai giovani artisti la possibilità di esprimere la propria creatività negli spazi espressamente destinati a questo tipo di attività artistica;
 - di creare un rapporto costruttivo tra i giovani e le istituzioni pubbliche al fine di tutelare al meglio il proprio territorio e contrastare il fenomeno del vandalismo grafico e conseguente danneggiamento di beni pubblici e privati e, quindi, di impedire il degrado di alcune zone urbane;
 - di trasformare la città in un abitato che muta in compagnia dei suoi dipinti.

Art. 3 - DEFINIZIONI

1. Sono oggetto del presente Regolamento la realizzazione di opere di writing e street art (disegni, murales, scritte) su muri di edifici, sottopassi, recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio comunque visibile realizzate con qualunque tecnica grafica (pittura, spray, sticker, poster, ecc.).
2. La realizzazione delle decorazioni pittoriche sopra specificate, in seguito definite "murales", è permessa:
 - a. sugli spazi "Hall of Fame" espressamente destinati a questo tipo di manifestazione artistica e compresi nell'elenco previsto nel successivo art. 4;
 - b. sugli spazi "Personal" compresi nell'elenco previsto nel successivo art. 4 solo per i soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui al successivo art. 6;
 - c. su spazi "Pescara Street Style" individuati dalla Giunta comunale per la realizzazione di specifici progetti di promozione della creatività giovanile e riqualificazione urbana.
3. Il presente Regolamento disciplina esclusivamente gli spazi compresi nell'elenco previsto dal successivo art. 4. Ogni altro intervento su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 4 - SPAZI DA DESTINARE AI MURALES

1. Gli spazi da destinare alla realizzazione di "murales" sono individuati, con deliberazione di Giunta Comunale su proposta dell'Assessorato competente di concerto con il Servizio Patrimonio, e nel rispetto delle norme sulla sicurezza stradale, in prima applicazione entro 60 giorni dall'approvazione del presente Regolamento.
2. Enti di diritto pubblico o privato o anche privati cittadini possono mettere a disposizione propri spazi, per le finalità del presente Regolamento. In tal caso essi devono essere inclusi nella deliberazione prevista al precedente comma.
3. L'elenco degli spazi non può comprendere gli edifici ed aree vincolati in base alle leggi vigenti sulla tutela del patrimonio storico artistico, ambientale e architettonico se non autorizzati dalla competente autorità.
4. La delibera di mappatura degli spazi può essere revocata o modificata per gravi cause in qualsiasi momento.
5. Le aree a disposizione sono suddivise in tre tipologie:
 - gli spazi "Hall of Fame" (muri palestra) sono muri di grandi dimensioni solitamente posizionati in zone più periferiche con l'obiettivo di riqualificare le zone degradate della città e favorire lo scambio di esperienza tra i giovani "writers";
 - gli spazi personali, più piccoli finalizzati alla connotazione del fenomeno dell'arte urbana, rivalutandola dal punto di vista estetico, artistico e culturale;
 - le aree "Pescara Street Style" individuate per specifici progetti di volta in volta dalla Giunta comunale su proposta dell'Assessorato competente.

ART. 5 - SPAZI "HALL OF FAME"

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 4, l'Amministrazione Comunale individua degli spazi, denominati "Hall of Fame" (muri palestra), i quali potranno essere utilizzati come esercizio dell'attività di pittura, senza obbligo di realizzare un'opera predefinita. Lo spazio "Hall of Fame" è reso riconoscibile da una targa posta dall'Amministrazione Comunale.
2. Gli "Hall of Fame" sono usufruibili liberamente senza bisogno di autorizzazioni e senza limitazioni di spazi. La durata e la permanenza delle opere sono a discrezione dei giovani che lo utilizzano, facendo in modo di dare a tutti uguale possibilità di esprimersi.
3. Gli utilizzatori degli "Hall of Fame" si impegnano periodicamente a ripulire gli spazi riverniciandoli di bianco, così da renderli riutilizzabili. Inoltre si impegnano a mantenere puliti, da eventuali materiali o scarti derivanti dalla lavorazione dei murales, gli spazi concessi per le opere.
4. Il Comune s'impegna ad informare le Istituzioni competenti e le forze dell'ordine che gli spazi denominati "Hall of fame" sono da considerarsi "legali" e non prevedono alcuna autorizzazione o permesso.
5. Il Comune può affidare la gestione degli spazi "Hall of Fame" a enti o soggetti no profit che ne fanno richiesta a titolo gratuito nel rispetto del presente disciplinare e del libero accesso da parte dei giovani utilizzatori.

ART. 6 - SPAZI PERSONALI

1. I soggetti che vivono, lavorano e studiano a Pescara, singolarmente o riuniti in gruppi crew, formali ed informali, comprese scuole o associazioni, che vogliano praticare l'arte del writing e della street art devono presentare domanda presso lo sportello "Pescara Street Style" e allegare la proposta di opera che si intende realizzare.
2. L'iscrizione si ottiene sottoscrivendo un modulo di domanda in carta semplice, con il quale il richiedente si assume tutte le responsabilità per eventuali danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione dell'opera e l'impegno a rispettare le prescrizioni del presente Regolamento, del Codice della Strada e della vigente normativa in materia di sicurezza.
3. Sarà obbligo dell'Amministrazione rispettare la legge sulla privacy e non divulgare i dati personali. Nel caso di gruppi, l'iscrizione sarà richiesta a tutti i componenti. Nei caso di minorenni o gruppi formati da minorenni l'iscrizione deve essere sottoscritta dai genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.
4. L'Ufficio Politiche Giovanili rilascerà al richiedente l'autorizzazione da esibire in casi di controllo da parte delle Autorità di Pubblica Sicurezza. Sarà cura dell'Ufficio Politiche Giovanili dare comunicazione alla Polizia Municipale dell'assegnazione dello spazio per il periodo definito. È fatto obbligo al richiedente di portare sempre con sé l'autorizzazione quando opera sullo spazio assegnatogli.
5. L'assegnazione delle superfici murarie avverrà previa valutazione positiva della proposta artistica presentata da parte di una commissione di esperti nominata dalla Giunta Comunale.
6. L'assegnatario diviene anche gestore della superficie: si occuperà dei ritocchi, per quanto possibile, della sua opera qualora si degradi o venga vandalizzata. Inoltre si impegna a ripulire lo spazio al termine del periodo di assegnazione e a mantenere pulita l'area durante la realizzazione.
7. La persona che riceve l'autorizzazione sugli spazi personali è tenuta a consegnare materiale fotografico e/o video dell'opera eseguita nello spazio concesso.

ART. 7 - AREE "PESCARA STREET STYLE"

1. Le aree "Pescara Street Style" sono individuate con Deliberazione di Giunta Comunale sulla base di rilevanti progetti artistico-creativi specifici di riqualificazione e rigenerazione urbana proposti dall'Assessorato alle politiche giovanili e possono prevedere la copertura di tutte le spese di realizzazione, ivi comprese quelle degli oneri artistici, attraverso fondi propri dell'Amministrazione, sponsorizzazioni e/o contributi specifici di privati o altri Enti pubblici.
2. I progetti di cui al comma 1 del presente articolo devono contenere: individuazione dell'area, indicazione degli obiettivi e delle finalità di rigenerazione urbana, cronoprogramma e tempi di realizzazione, piano di partecipazione e promozione, bozzetto artistico, definizione e curriculum del soggetto attuatore e degli artisti coinvolti.
3. Le aree "Pescara Street Style" sono indicate con una targa posta dall' Amministrazione che indica anno di esecuzione, titolo opera, nominativi artisti ed eventuali partner coinvolti nella realizzazione.
4. Le aree "Pescara Street Style" saranno mappate, documentate e promosse attraverso geolocalizzazione, foto e video nell'archivio digitale previsto all'articolo 11 del presente regolamento.
5. Enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni possono proporre alla valutazione dell'Assessorato competente progetti specifici di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 8 - MODALITA' DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

1. I "murales" non devono comunque contenere:
 - disegni o scritte che possano risultare in contrasto con le norme sull'ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, della morale o della persona;
 - messaggi pubblicitari e propagandistici espliciti o impliciti nonché facenti riferimento a partiti e movimenti politici;
 - contenuti intolleranti, offensivi e/o discriminatori nei confronti delle religioni, delle culture e dei generi.
2. Saranno ammesse esclusivamente opere originali e non coperte da diritto d'autore.
3. Gli esecutori dei "murales" devono operare in modo da non provocare nessun tipo di danno ai beni di natura pubblica e/o privata, e da non costituire ostacolo o pericolo alla circolazione pedonale e veicolare, pena revoca dell'autorizzazione.
4. Nel caso si renda necessaria l'occupazione di suolo pubblico con attrezzature, devono essere rispettate le norme vigenti in materia.
5. L'amministrazione comunale può richiedere agli esecutori la sospensione e la cancellazione anche parziale, a spese dell'esecutore, di opere in contrasto con quanto stabilito dal presente articolo.
6. Per le opere realizzate o da realizzare negli spazi "Hall of Fame" e negli spazi "personali", nulla può essere preteso, né dai soggetti esecutori né da coloro che mettono a disposizione gli spazi;
7. La realizzazione dei "murales" deve avvenire nel rispetto della quiete pubblica secondo le normative vigenti in materia.

ART. 9 - VALIDITA' TEMPORALE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione per la realizzazione dell'opera negli spazi Personali ha validità di sei mesi, a decorrere dal giorno del rilascio, ed è riferita esclusivamente alle persone in essa indicate e per lo spazio assegnato.
2. I soggetti titolari dell'autorizzazione non possono cederla ad altri.
3. Al termine della realizzazione dei murales, con eccezione riferita alle opere realizzate sui muri "Hall of Fame", l'autore ha l'obbligo di datarlo, firmarlo e scattare una fotografia dell'opera, che successivamente andrà consegnata all'Amministrazione Comunale, per formare un archivio delle opere realizzate.

ART. 10 - DURATA DEI MURALES

1. Gli spazi rimangono occupati dai "murales" per mesi sei dal rilascio dell'autorizzazione. Da quel momento in poi tali spazi tornano ad essere disponibili.
2. Su segnalazione dell'esecutore o di chiunque interessato, la Commissione di esperti prevista al comma 5 dell'art. 6, può decidere una più lunga permanenza dell'opera.
3. L'amministrazione comunale, tuttavia, dispone la cancellazione di quelle opere autorizzate, ove

fatiscanti od oggetto di vandalismi, sia che occupino spazi di proprietà pubblica, sia che occupino spazi di proprietà privata.

ART. 11- ARCHIVIO E MAPPATURA DIGITALE

1. L'Amministrazione comunale provvede a realizzare una sezione web "Pescara Street Style" all'interno del proprio sito internet istituzionale contenente la mappatura aggiornata dei muri autorizzati secondo le rispettive tipologie, la documentazione videofotografica degli interventi realizzati e tutti gli atti, i materiali e le informazioni necessarie per rendere accessibile e fruibile alla cittadinanza le iniziative previste dal presente regolamento.
2. La realizzazione della sezione web "Pescara Street Style", in prima applicazione è resa disponibile entro 30 giorni dall'approvazione della deliberazione di Giunta comunale di mappatura degli spazi prevista dal comma 1 dell'art. 4 del presente regolamento.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

1. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità derivante da danni a cose e a persone che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione di quanto consentito dal presente Regolamento.
2. Tali responsabilità sono a completo carico dei soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 6, i quali dovranno comunque agire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia, e delle prescrizioni che saranno eventualmente impartite dagli uffici competenti del Comune.

ART. 13 - VIGILANZA E DISPOSIZIONI FINALI

1. Il controllo del rispetto del presente Regolamento è attribuito al personale di vigilanza del locale Comando di Polizia Municipale.
2. Nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente Regolamento, l'amministrazione Comunale procede alla contestazione della violazione al responsabile, ovvero, in caso di minorenni, all'esercente la potestà genitoriale entro il termine di sessanta giorni.
3. Salvo il caso di più gravi sanzioni penali e amministrative, ai contravventori sarà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria, applicata ai sensi e secondo il procedimento previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e di cui all'art. 7bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da euro 100,00 a euro 500,00, nonché una sanzione pari al costo di ripristino delle intere pareti imbrattate mediante nuova tinteggiatura o di pulizia delle murature in pietra danneggiate.
4. I contravventori non potranno successivamente essere autorizzati dall'Amministrazione comunale per muri personali.